

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la concessione di qualsiasi restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽⁵⁾, ha fissato la modalità d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli;considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/95⁽⁷⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95⁽⁹⁾, ha fissato le modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che dette modalità vanno integrate da modalità specifiche per il settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che la Commissione deve fissare i tassi della restituzione e i quantitativi massimi che possono benefi-

ciare della restituzione; che tali fissazioni devono essere effettuate per periodo di assegnazione dei titoli di esportazione e che possono essere riesaminate in funzione della congiuntura economica;

considerando che per garantire una gestione assolutamente accurata dei quantitativi da esportare è opportuno esigere un titolo di esportazione che comporti la fissazione anticipata della restituzione; che è altresì opportuno subordinare il rilascio di siffatti titoli a un termine di riflessione ed indicare i dati che vanno comunicati alla Commissione nonché la metodologia da seguire per tale comunicazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri designino i rispettivi organismi competenti per il rilascio dei titoli;

considerando che è opportuno subordinare altresì il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione;

considerando che, entro i limiti di tolleranza, il quantitativo esportato che dà diritto al pagamento di una restituzione non può essere maggiore di quello per il quale è stato richiesto il titolo;

considerando che per salvaguardare la peculiare flessibilità delle esportazioni nel settore degli ortofrutticoli è opportuno che alcune operazioni possano beneficiare, sulla base di una domanda predisposta a posteriori, di una restituzione non fissata in anticipo;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione talune informazioni relative alle domande di titoli;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 497/70 della Commissione, del 17 marzo 1970, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2075/85⁽¹¹⁾ e riprendere alcune disposizioni nel quadro del presente regolamento;

considerando che è opportuno garantire che i prodotti esportati che beneficiano delle restituzioni devono essere conformi, secondo i casi, alle norme comuni di qualità ed eventualmente alle prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 88 del 20. 4. 1995, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 15.⁽¹¹⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 25.